

Il disagio giovanile oggi

Report del Consiglio Nazionale dei Giovani

a cura del
Consiglio Nazionale dei Giovani



Collana Materiali e documenti 84

Il disagio giovanile oggi

Report del Consiglio Nazionale dei Giovani

a cura del
Consiglio Nazionale dei Giovani



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

2022

Per l'impegno profuso e per la generosa disponibilità dimostrata nei confronti del Consiglio Nazionale dei Giovani, ringraziamo il professor Pasquale Bronzo, Vice Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza Università di Roma e l'avvocato Luigi Iorio, senza i quali non sarebbe stata possibile la redazione di questa opera.

Copyright © 2022

Sapienza Università Editrice

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it

editrice.sapienza@uniroma1.it

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

ISBN 978-88-9377-223-5

DOI 10.13133/9788893772235

Pubblicato nel mese di luglio 2022



Quest'opera è distribuita
con licenza Creative Commons 3.0 IT
diffusa in modalità *open access*.

In copertina: elaborazione grafica di Ora S.r.l.s. su immagine www.shutterstock.com.

Indice

| | |
|---|----|
| Prefazione | 7 |
| <i>Fabiana Dadone</i> | |
| Introduzione | 11 |
| <i>Maria Cristina Pisani</i> | |
| PARTE I – ANALISI | |
| La cultura della mediazione scolastica e della prevenzione dei conflitti e l'educazione al tema delle differenze e al rispetto dell'altro come presupposti per contrastare il disagio giovanile | 19 |
| <i>Patrizio Bianchi</i> | |
| La tutela dei diritti nel contrasto al disagio giovanile. Un patto per l'equità intergenerazionale tra generazioni presenti e future alla luce del dettato costituzionale | 23 |
| <i>Angelo Buscema</i> | |
| Prevenzione e contrasto del fenomeno delle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani e di quelle collegate a un uso distorto di <i>web</i> e <i>social network</i> | 29 |
| <i>Luciana Lamorgese</i> | |
| Il diritto all'ascolto di bambini e adolescenti e il passaggio da "oggetti" a "soggetti" di diritto. L'attuazione dell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza | 35 |
| <i>Liliana Segre</i> | |

PARTE II – PROPOSTE

| | |
|--|-----|
| La tutela del minore nell'età digitale. Riflessioni a margine della lettura del libro bianco Agcom 2.0 su media e minori <i>Mirzia Bianca</i> | 39 |
| Devianza minorile e giustizia riparativa <i>Pasquale Bronzo</i> | 47 |
| Il contratto di espansione e le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro <i>Alessio Giuliani</i> | 65 |
| Il disagio giovanile nel prisma delle politiche e dei servizi socio-assistenziali <i>Alfredo Moliterni</i> | 73 |
| Minori non accompagnati tra Costituzione e amministrazione <i>Giovanna Montella</i> | 91 |
| Le misure protese alla riduzione dei giovani inattivi (NEET) come strumento di coesione sociale e territoriale <i>Eleonora Rinaldi</i> | 109 |
| Il disagio giovanile ed il principio di equità inter ed intragenerazionale <i>Andrea Salustri</i> | 121 |
| I giovani, la formazione e le opportunità. Prospettive di diritto comparato sull'orizzonte della sostenibilità <i>Alessandro Schioppa</i> | 141 |
| Responsabilità civile da cyberbullismo: l'anonimato dei danneggianti e il ruolo degli <i>Internet Service Provider</i> in un discorso comparatistico tra Italia e U.S.A. <i>Lorenzo Serafinelli</i> | 151 |
| Il potenziamento del contratto di apprendistato nel settore agricolo per contrastare il c.d. "disagio giovanile" <i>Gianluca Urbisaglia</i> | 169 |
| La scuola e il disagio giovanile. Studiare e formarsi al tempo del Covid-19 <i>Alessandra Viani</i> | 173 |

Prefazione

Fabiana Dadone

Ministra per le politiche giovanili

Il Report ha il pregio di rappresentare in un unico documento uno spaccato del disagio minorile e giovanile attraverso il punto di vista di esperti del settore in materia di istruzione, lavoro, mass media, politiche sociali, giuridiche e carcerarie.

È un contributo importante di cui come Ministra per le Politiche Giovanili farò tesoro per lavorare ad azioni che siano sempre più improntate all'inclusività, per non lasciare nessuno indietro.

La pandemia ha chiesto ai giovani immani sacrifici, ai quali hanno risposto, con merito, come dei piccoli eroi moderni. Non è stato possibile spostarsi, incontrarsi con gli amici, andare a scuola e all'università accentuando così l'isolamento e l'emarginazione, segnando le loro vite in maniera indelebile.

In questo periodo sono aumentate le dipendenze comportamentali come il disagio psicologico, l'autolesionismo e i disturbi alimentari.

Altra problematica trattata dal report, che assume una rilevanza particolare nell'era digitale e dopo una fase così lunga di didattica a distanza, è quella del cyberbullismo che continua a crescere: un terzo degli studenti conosce qualcuno che ne è stato vittima o è stato vittima in prima persona, con insulti in chat, esclusione da gruppi o altre vessazioni.

La crisi pandemica ha favorito la nascita di nuove forme di fragilità, si è aggravato infatti il disagio psicologico a causa delle misure restrittive per il contenimento del virus, che hanno impoverito la dimensione relazionale

La sfida è costruire una nuova normalità, consolidare la socialità in controtendenza, permettere attraverso un idoneo impegno finanziario, che i giovani possano uscire di casa e riprendersi, senza ansie o paure, la propria vita, i propri spazi. In definitiva, il proprio futuro.

La pandemia ha fatto aumentare anche il numero dei Neet (giovani che non studiano e non lavorano), di cui l'Italia detiene il primato europeo: dal 28,9% si è passati al 30,7%. Dati allarmanti che ci spingono maggiormente a puntare sulla formazione già dalle scuole medie. Per questa ragione ho voluto fortemente che il Fondo nazionale per le politiche giovanili fosse incrementato per una somma di 35 milioni di euro, raddoppiandosi rispetto al passato. I progetti che saranno finanziati faranno da volano ad azioni di rilancio sociale tramite percorsi di crescita, partecipazione ed inclusione, sostenendo le tematiche dell'educazione, dello sport e del sociale. In particolare, gli interventi saranno mirati a potenziare le azioni contrastanti il disagio, tramite l'organizzazione di laboratori artistici e musicali e l'accesso gratuito allo sport.

Quello che mi sento di esprimere, anche di fronte a un volume che mette al centro il tema del disagio, è che ci troviamo comunque in un momento di grande opportunità per i giovani: l'attenzione verso di loro è altissima e lo dimostrano anche le misure messe in atto già negli ultimi decreti, dal "Semplificazioni" che prevede una quota del 30% di assunzioni destinate agli under 35 (con particolare attenzione alle donne), alle agevolazioni per il mutuo per l'acquisto della prima casa con la garanzia da parte dello Stato.

Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) propone importanti interventi e per i giovani sarà un'occasione di ripartenza. È una grande occasione, ogni progetto del Pnrr inciderà sulle loro vite, dunque è necessaria una campagna di comunicazione rivolta ai giovani per far conoscere le opportunità che provengono dal Pnrr, ma soprattutto spieghi come partecipare all'attuazione del Piano.

Oggi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce una iniziativa organica in cui le necessità dei giovani diventano punto centrale delle politiche pubbliche: dalla scuola all'università ai luoghi di lavoro. Le misure a favore dei giovani ammontano complessivamente a 15,55 miliardi di euro (pari all'8,12% delle risorse destinate all'Italia nel Recovery and Resilience Facility).

La digitalizzazione, prevista nella "Missione 1" del Pnrr, avrà effetti tangibili sulle vite dei giovani perché semplificherà una serie di processi. I giovani non saranno soltanto i destinatari delle innovazioni del Pnrr ma potranno essere, dunque, anche vettori del cambiamento digitale supportando la transizione dell'Italia verso il cloud, verso l'interoperabilità, verso una cultura di approccio digitale ai servizi pub-

blici. Le ragazze e i ragazzi italiani saranno il braccio e la testa della società di domani.

Stiamo pensando ai giovani, li stiamo ascoltando e stiamo provando a trasmettere loro fiducia ricordandoci che da loro possiamo anche imparare molto.

Responsabilità civile da cyberbullismo: l'anonimato dei danneggianti e il ruolo degli Internet Service Provider in un discorso comparatistico tra Italia e U.S.A.

Lorenzo Serafinelli

Dottorando di ricerca in Diritto privato comparato

SOMMARIO: 1. Premessa: affrontare il disagio giovanile con gli strumenti del diritto privato; 2. L'approccio italiano *de lege lata*: la l. 29 maggio 2017, n. 71; 3. (Segue) La procedura di *notice and takedown*; 4. (Segue) (Ir-) responsabilità degli ISP: *so far so good?*; 5. Il modello statunitense di contrasto al *cyberbullismo*; 6. (Segue) *Tort Law* come argine al *cyberbullismo*?; 7. (Segue) La *section 230* del *Communication Decency Act E*; 8. (Segue) ... e le sue prospettive di riforma: dialogo con la dottrina statunitense.; 9. Quali prospettive per l'Italia? Una riflessione *de lege ferenda*.

1. Premessa: affrontare il disagio giovanile con gli strumenti del diritto privato

Il disagio giovanile può difficilmente essere affrontato, ed efficacemente contrastato, esclusivamente attraverso strumenti tecnico/giuridici. In virtù della complessità del fenomeno, difatti, una risposta esauriente non può che provenire mediante la predisposizione di un quadro culturale, ancor prima che giuridico-ordinamentale, idoneo a predisporre una rete di tutela per i giovani (*rectius*, minorenni).

Occorre, insomma, adottare un approccio olistico, per impiegare un termine particolarmente alla moda. Si rende necessaria, quindi, una reazione irriducibilmente interdisciplinare, e che – non v'è dubbio – deve muovere dalla consapevolezza che più di qualsiasi altra sanzione (sia essa di natura disciplinare a livello scolastico, penale o di natura civile) è l'educazione a svolgere un ruolo fondamentale, e difficilmente eguagliabile.

Il ruolo del diritto, però, non deve essere sottostimato, in quanto può supportare le politiche educative orientando – con la forza coattiva che gli è propria – le condotte dei singoli.

Questo discorso, si crede, vale vieppiù per il *cyberbullismo*, con tale espressione intendendosi quelle forme di maltrattamento perpetrate ai

danni di soggetti minorenni utilizzando le tecnologie dell'informatica e della telematica¹.

Si ritiene singolare, infatti, che i legislatori occupatisi della tematica abbiano – in definitiva – prediletto un approccio “mite”, senza la predisposizione di un quadro chiaro in punto di responsabilità. Peraltro, lascia perplessi la circostanza che la prevenzione e la repressione di condotte di *cyberbullismo* (e le conseguenti responsabilità) siano considerate un compito esclusivo delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, mentre è del tutto insufficiente una riflessione compiuta sul ruolo che gli *Internet Service Provider* (d'ora in avanti ISP) potrebbero assumere in tale ambito.

Non sfuggirà come tanto le istituzioni scolastiche, quanto quelle familiari, spesso non hanno gli strumenti tecnici necessari per controllare, e dunque prevenire, la commissione di questo tipo di illeciti. Impiegando un'espressione efficace, può infatti dirsi che il *cyberbullismo* ha la capacità di “seguire la vittima sino a casa”², il che rende assai più complicato il monitoraggio di queste condotte.

Tutto questo, come dimostrano studi occupatisi della materia, è acuito dal fatto che i *cyberbulli* agiscano spesso sotto mentite spoglie, servendosi di *nickname* o comunque dell'anonimato che gli stessi ISP garantiscono.

¹ Si prende in prestito in questa sede la definizione data del fenomeno da BOCCHINI e MONTANARI, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* (l. 29 maggio 2017, n. 71), in *N. leg. civ. comm.*, 2018, p. 340 ss., spec. p. 340. Com'è noto, l'espressione è stata proposta da HINDUJA e PATCHIN, *Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying*, in *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2006, p. 148 ss., i quali ne hanno dato la seguente definizione: «willful and repeated harm inflicted through the medium of electronic text» (*ivi*, p. 152). Nel tempo, il novero dei mezzi attraverso cui poter recare danno si è espanso notevolmente, tanto che da taluni ne è stata fornita un'interpretazione più ampia: sono state definite (MALIZIA, *Dalla devianza alla criminalità mediatica*, in AA.VV., *I minori e gli adulti nell'era della comunicazione mediatica*, Giappichelli, 2016, p. 193) *cyberbullismo* tutte quelle «azioni aggressive intenzionali, eseguite persistentemente attraverso strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, clip, email, chat rooms, instant messaging, siti web, chiamate telefoniche), da una persona singola o da un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un coetaneo che non può facilmente difendersi». Ad oggi, non sfuggirà, lo strumento privilegiato per la commissione di questi illeciti è costituito dalle piattaforme social (sul punto, v. *infra*).

² Mutuo l'espressione da TOKUNAGA, *Following You Home from School: A Critical Review and Synthesis of Research on Cyberbullying Victimization*, in *Computers in Human Behavior*, 2010, p. 277 ss.

Proprio l'anonimato gioca un ruolo essenziale a tal proposito. Questo "mantello" infonde in chi compie atti di *cyberbullismo* un maggior coraggio e rinforza i suoi propositi³.

Indagini di tipo quantitativo hanno dimostrato che non sempre chi compie atti di *cyberbullismo* è anche un bullo nella vita reale⁴. *Focus groups* con adolescenti americani hanno fatto emergere come la possibilità di rimanere anonimi favorirebbe, infatti, la commissione di atti di bullismo servendosi delle tecnologie, stante la minor probabilità di essere scoperti e sanzionati⁵.

In definitiva, il *cyberspazio* ricrea un ambiente che spinge taluni a prender parte ad illeciti che non avrebbero commesso se, anziché di *cyberbullismo*, si fosse trattato di atti di bullismo "vecchia maniera"⁶.

Dunque, che il *cyberbullismo* presenti delle cifre sue proprie, idonee a diversificarlo dal bullismo *tout court*, è ancor più evidente.

E, tuttavia, le diverse esperienze giuridiche occupatesi di regolamentare il fenomeno hanno voluto impiegare vecchi schemi per nuovi paradigmi.

Da un approccio comparatistico emerge come i legislatori alle varie latitudini del globo abbiano confezionato dei piani di intervento intorno a due poli: da un lato, l'educazione (o formazione, che dir si voglia) declinata come scolastica e/o familiare; dall'altro, un apparato giuridico di tipo sanzionatorio concepito per attribuire la responsabilità (sia essa civile o penale) alle istituzioni scolastiche e familiari in presenza di atti di *cyberbullismo*. Certo è che alcuni ordinamenti hanno assegnato un maggior ruolo a politiche di sensibilizzazione/educative, relegando ad un ruolo marginale il complesso sanzionatorio (sia esso disciplinare, civile o penale): è il caso dell'Italia⁷. Altri hanno fatto

³ Così YANG e GRINSHTEYN, *Safer Cyberspace Through Legal Intervention: A Comparative Review of Cyberbullying Legislation*, in *World Med. & Health Pol.*, 2016, p. 457 ss., spec. p. 462.

⁴ OLWEUS, *Cyberbullying: An Overrated Phenomenon?*, in *Eur. J. Develop. Psych.*, 2012, p. 520 ss.

⁵ Cfr. KOWALSKI, LIMBER e AGATSTON, *Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age*, Blackwell Publishing Ltd., 2008, *passim*.

⁶ Cfr. TOKUNAGA, *Following You Home from School*, cit.

⁷ La disciplina è la ben nota l. 29 maggio 2017, n. 71 (cosiddetta *Legge Ferrara*), che ha prodotto vasti dibattiti, specie per la sua singolare caratteristica di non predisporre un apparato di sanzioni di nuovo conio a fronte dell'introduzione del nuovo illecito di *cyberbullismo* (cfr. CASSANO e MALVASI, *La responsabilità educativa dei genitori per minori cyberbulli* (nota a Trib. Sulmona, Sez. civ., 9 aprile 2018, n. 103), in *Danno resp.*, 2018, p. 763 ss., spec. p. 765 ss. e la bibliografia ivi citata). Il punto sarà comunque

un maggior uso del polo diritto: è il caso esemplare delle esperienze d'oltreoceano⁸.

Comunque, su un punto le soluzioni offerte convergono in maniera significativa, ossia sulla scarsa attenzione sulla potenziale funzione di deterrenza che un quadro ben strutturato di responsabilità civile potrebbe assumere, specie con riferimento alle responsabilità degli ISP.

Si diceva poc'anzi della singolarità di questo modo di incidere: se lo volessimo riassumere in un vecchio adagio, potremmo dire che le discipline in materia – per ora – parlino a nuora perché suocera intenda (dove, evidentemente, per nuora si intendono le istituzioni scolastiche e le famiglie; e per suocere gli ISP).

Quanto delineato appare all'evidenza insoddisfacente. Si è già posto in rilievo come uno dei fattori di amplificazione della diffusione del *cyberbullismo* sia proprio costituito dall'anonimato, garantito dai prestatori di servizi della società dell'informazione. Sicché, nel futuro prossimo, sarebbe auspicabile l'introduzione di regimi di responsabilità civile più stringenti tali da indurre gli operatori della rete a superare la garanzia dell'anonimato, che rimane – come debitamente sottolineato poc'anzi – un moltiplicatore di tali condotte.

Qualcosa si sta muovendo al di qua e al di là dell'Atlantico, ma andiamo con ordine.

2. L'approccio italiano *de lege lata*: la l. 29 maggio 2017, n. 71

Il legislatore italiano, com'è ampiamente noto, ha inteso disciplinare il fenomeno del *cyberbullismo* con l. 29 maggio 2017, n. 71 (cosiddetta *Legge Ferrara*).

La strategia di contrasto impiegata dai *conditores* italiani si è mossa su tre linee direttrici fondamentali.

indagato *funditus infra*, §2. Ad ogni modo, per approfondimenti sulla menzionata legge si rinvia a PANICALI, *Il cyberbullismo: i nuovi strumenti (extrapenali) predisposti dalla legge n. 71/2017 e la tutela penale*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, p. 2081 ss.; PITTARO, *La legge sul cyberbullismo*, in *Fam. dir.*, 2017, p. 819 ss.; al già richiamato BOCCHINI e MONTANARI, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, cit.; nonché alle riflessioni di LUPO, *La legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo: uno sguardo generale*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, p. 1005 ss.

⁸ Sul punto, si rinvia a quanto si dirà *infra*, §5. Per approfondimenti del quadro ordinamentale statunitense, cfr. il già richiamato YANG e GRINSHTEYN, *Safer Cyberspace Through Legal Intervention*, cit., p. 464 ss.

Anzitutto, si è scelto di regolare autonomamente gli atti compiuti mediante il ricorso a strumenti informatici o tecnologici: in questo senso, sono state accolte le sollecitazioni di chi – come visto più sopra – poneva l’accento sulle peculiarità del *cyberbullismo*.

In secondo luogo, la normativa è limitata agli illeciti che siano stati compiuti ai danni di minori.

Infine, la disciplina in commento, significativamente, non ha introdotto alcuna previsione di reato di nuovo conio, e men che meno vengono confezionate forme tipizzate di responsabilità civile.

Se, da un lato, la *Legge Ferrara* ha il pregio di aver introdotto l’illecito di *cyberbullismo*, definendone – sia pur a maglie larghe – il perimetro, dall’altro, non si è occupata di predisporre un quadro sanzionatorio all’uopo, essendosi tosto soffermata su strategie di contrasto di natura preventiva⁹, le quali cioè facciano *pivot* sulle istituzioni scolastiche e familiari¹⁰. E – come vedremo – con la previsione di una procedura di *notice and takedown* nei confronti degli ISP.

In guisa che, con riferimento alle fattispecie incriminatrici, il quadro resta invariato: sul punto il dibattito è stato particolarmente acceso e polarizzato tra chi sosteneva la bontà di questa soluzione (ritenendo sufficiente l’inquadramento nelle figure di reati già esistenti per sanzionare le condotte dei *cyberbulli*)¹¹ e chi invece ne denunciava il poco

⁹ Di particolare interesse sono ai presenti fini alcuni stralci del dibattito parlamentare. Il relatore della legge, Sen. Francesco Palermo, in sede di discussione finale ha avuto modo di evidenziare nel fenomeno in esame le esigenze educative possano essere raggiunte anche attraverso degli strumenti diversi rispetto al diritto penale: «Insistere sulla repressione (anche se spesso ci troviamo dinanzi a casi assolutamente drammatici e disgustosi che spingerebbero a pensare in prima battuta alla necessità di una repressione penale), avrebbe poco senso, sarebbe poco efficace e andrebbe a intasare ulteriormente il sistema giudiziario con una mole di fattispecie che evolvono con l’evolvere dei mezzi di comunicazione moderna. Sostanzialmente ciò non porterebbe al risultato sperato». Il resoconto stenografico della seduta del 26 gennaio 2017 può essere consultato in www.senato.it. Per approfondimenti sulla discussione parlamentare, cfr. PANICALI, *Il cyberbullismo: i nuovi strumenti (extrapenali)*, cit., p. 2081 ss.

¹⁰ Cfr. le riflessioni di LUPO, *La legge n. 71 del 2017*, cit., p. 1005 ss. Con riferimento alle complesse misure di natura preventiva predisposte dalla normativa in questione, cfr. PITTARO, *La legge sul cyberbullismo*, cit., p. 822 ss.

¹¹ Cfr. GRANDI, *Il “reato che non c’è”: le finalità preventive della legge n. 71 del 2017 e la rilevanza penale del cyberbullismo*, in *Studium iuris*, 2017, p. 1440 ss., spec. pp. 1448-1452, ove si afferma che le fattispecie vigenti «non sembra[no] partorire vuoti di tutela significativi [riuscendosi a] reprimere la sfaccettata realtà del fenomeno in esame, senza necessità di modificare le fattispecie esistenti o di introdurne di nuove». Sulla stessa lunghezza d’onda, chi (MANTOVANI, *Profili penali del cyberbullismo: la L. 71 del 2017*, in *Ind. pen.*, 2018, p. 475 ss., spec. §5) ha posto in rilievo la fondamentale

mordente, proprio in ragione della mancata introduzione di fattispecie incriminatrici nuove (di modifica di quelle già esistenti)¹².

Parimenti invariato resta il quadro normativo nazionale con riferimento alla responsabilità civile.

La *Legge Ferrara* non è infatti innovativa – se non per il fatto, come anticipato, dal punto di vista definitorio dell'illecito – con riferimento al sistema di responsabilità extracontrattuale. Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che siano responsabili i genitori del minore degli atti (non solo di bullismo, ma anche di) *cyberbullismo*, nonché l'istituzione scolastica (*ex art. 2048, comma 2, c.c.*) ove il fatto si verifichi durante le ore scolastiche. I genitori e gli istituti scolastici possono andare esenti da responsabilità fornendo la prova (che risulta essere nient'affatto agevole per i primi) di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto¹³.

Il complesso di regole in questione prevede poi un maggiore coinvolgimento degli ISP, ma sempre in un'ottica di strategia di contrasto preventiva. La mancata predisposizione di una forma tipizzata di responsabilità civile in loro capo nei casi in cui non sia possibile risalire all'identità dei *cyberbulli* costituisce il vero punto debole della legge italiana. Su questo si tornerà con argomentazioni più ampie nel prosieguo dello scritto. Ora vale la pena di brevemente considerare la procedura di *notice and takedown* ispirata all'esperienza giuridica *made in U.S.A.*

3. (Segue) La procedura di *notice and takedown*

Si diceva come il maggiore coinvolgimento degli ISP si sia tradotto nella previsione di una procedura denominata di *notice and takedown*. Si tratta di una misura del tutto inedita, ma comunque nel solco della preminenza data dal legislatore italiano alla prevenzione, più che alla repressione, del *bullismo* cibernetico.

importanza di «un approccio preventivo al cyberbullismo a fronte dell'inidoneità degli strumenti repressivi».

¹² Si veda la discussione sul tema riportata da CASSANO e MALVASI, *La responsabilità educativa dei genitori per minori cyberbulli*, cit.

¹³ Si veda ad esempio Trib. Sulmona, 9 aprile 2018, n. 103, con nota di CASSANO, *Ragazzini cyberbulli? Condannati i genitori ad un cospicuo risarcimento*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, p. 325 ss. e di THIENE, *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1618 ss. In generale sul ruolo della responsabilità dei genitori nell'uso della moderna tecnologia, cfr. CASSANO, *La responsabilità genitoriale nell'uso dell'odierna tecnologia telematica*, in *Fam. dir.*, 2020, p. 631 ss., spec. p. 636 ss.

Fino all'entrata in vigore della normativa, era stata la giurisprudenza ad aver elaborato circa i tempi e le forme della procedura finalizzata all'oscuramento, rimozione e blocco dei contenuti diffusi in rete dal *cyberbullo*.

Ora è invece l'art. 2 della *Legge Ferrara* a stabilire, chiarendone opportunamente anche le fattezze caratterizzanti, una forma speciale di procedimento volta ad ottenere la rimozione dal sito *web* o dalla piattaforma *social* il contenuto impiegato per la perpetrazione delle condotte rientranti nella definizione dell'art. 1.

La normativa in commento non è chiara nell'individuare quali siano i soggetti che devono procedere ad oscurare i contenuti che un minore ultraquattordicenne, un genitore o un soggetto esercente la responsabilità del minore, ritenga illeciti o non voluti.

La soluzione che convince maggiormente è quella di interpretare la locuzione "gestore del sito" di cui al richiamato art. 1 a prescindere dal rapporto di carattere tecnico che si viene ad instaurare tra l'ISP e il creatore di contenuti (*hosting, caching* etc.), privilegiando invece un'ottica di tipo casistico-fattuale: in altri termini, è da ritenersi obbligato l'ISP tutte le volte in cui questi sia materialmente in grado di gestire i contenuti (e che non rientri nella più blanda disciplina di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lg. 9 aprile 2003, n. 70)¹⁴.

Per tornare brevemente agli aspetti di natura procedurale, ai sensi dell'art. 2, quindi, il minore ultraquattordicenne, o il genitore, ovvero l'esercente la responsabilità del minore che abbia subito atti di *cyberbullismo*, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete internet, previa conservazione di dati originali.

Nelle 24 ore successive alla domanda, il soggetto gestore del servizio internet deve comunicare di aver assunto l'incarico di provvedere alla richiesta inoltratagli. Entro le quarantotto ore, dovrà provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco. Ove così non facesse, ovvero ove non sia individuabile il titolare del trattamento ovvero il gestore

¹⁴ Così, BOCCHINI e MONTANARI, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, cit., p. 364, ove viene chiarito che «la disciplina appare individuare una sorta di "polizia privata della rete" cioè quei soggetti che devono eseguire gli ordini di oscuramento a seguito di una mera richiesta dei soggetti interessati per la più efficace tutela dei minori». Cfr. *ivi*, p. 357 ss. per approfondimenti sulle diverse possibili interpretazioni della locuzione "gestore della rete internet".

del sito, sarà possibile rivolgere analoga richiesta, a mezzo di reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.

La descritta procedura pare ispirarsi a quella contenuta nel d.lg. 9 aprile 2003, il quale a sua volta ha tratto ispirazione dalla disciplina statunitense contenuta nel *Digital Millennium Copyright Act*¹⁵.

E alla normativa statunitense (ma sul punto si tornerà più diffusamente *infra*) si ispira anche il regime di (ir-)responsabilità degli ISP.

4. (Segue) (Ir-)responsabilità degli ISP: *so far so good?*

Sulla responsabilità degli ISP è stato scritto molto, e il dibattito è oltremodo complesso per essere qui riprodotto anche solo nelle sue linee essenziali¹⁶.

In questa sede, preme concentrarsi in particolar modo sulle ipotesi di responsabilità a cui l'ISP potrà andare incontro a seguito di condotte di *cyberbullismo*.

Una forma di responsabilità ricorrerebbe – secondo la clausola generale dell'art. 2043 c.c. – sicuramente tutte le volte in cui la vittima (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, o di questi fa le veci) attivi la procedura di *notice and takedown* e la piattaforma – in maniera colpo-

¹⁵ 17 U.S. Code § 512 (*Limitations on liability relating to material on – line*) in cui è stato ricollocato tassonomicamente il *Digital Millennium Copyright Act*. Per un'analisi dettagliata della tematica, si rinvia a BOCCHINI e MONTANARI, *op. cit.*, p. 366 ss., spec. la bibliografia a nota 53, ove possono essere rinvenute interessanti informazioni di carattere comparativo.

¹⁶ Si riporta qui di seguito solamente una bibliografia essenziale con riferimento alla dottrina italiana: RICCIO, *La responsabilità civile degli internet providers*, Giappichelli, 2002; AA.VV., *I "tre codici" della Società dell'informazione*, a cura di Costanzo, De Minico e Zaccaria, Giappichelli, 2006, p. 341 ss.; CUNIBERTI, *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione*, Giuffrè, 2008; AA.VV., *Diritto delle comunicazioni elettroniche*, a cura di Bassan, Giuffrè, 2010; MANTELETO, *La responsabilità degli intermediari di rete nella giurisprudenza italiana alla luce del modello statunitense e di quello comunitario*, in *Contr. impr. Eur.*, 2010, p. 529; SAMMARCO, *La posizione dell'intermediario tra l'estraneità ai contenuti trasmessi e l'effettiva conoscenza dell'illecito: un'analisi comparata tra Spagna, Francia e regolamentazione comunitaria*, in *Dir. inf.*, 2011, p. 285 ss.; SCANNICCHIO, *La responsabilità del provider di fronte alle corti inglesi: una vittoria di Pirro per Google?*, in *Dir. inf.*, 2013, p. 751; BRAVO, *La responsabilità civile degli internet service provider*, in *La responsabilità di impresa*, a cura di Alpa e Conte, Giuffrè, 2015, p. 745; BOCCHINI, *La responsabilità extracontrattuale del provider*, in *Manuale di diritto dell'informatica*, a cura di Valentino, ESI, 2016, p. 540 ss.; TOSI, voce *Responsabilità civile per fatto illecito degli internet service provider*, in *Dig. d. priv.*, Sez. civ., X agg., UTET, 2016, p. 688. Per una pregevole rassegna degli orientamenti della Cassazione civile italiana in materia, si rinvia a TORMEN, *La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell'hosting provider (attivo e passivo)*, in *N. giur. civ. comm.*, 2019, p. 1039 ss.

sa o dolosa – non dia seguito alla richiesta. Viceversa, non sembrerebbe potersi configurare una responsabilità da *cyberbullismo* allorquando l'operatore della rete non sia in grado di fornire l'identità dell'autore dell'illecito.

Si è già rimarcato come la garanzia di restare anonimi incentivi le condotte di *cyberbullismo*. Di conseguenza, non può essere sottaciuta l'importanza di individuare per il futuro delle soluzioni normative tali da orientare i comportamenti degli operatori della rete verso la predisposizione di meccanismi che riducano al minimo il rischio che gli utenti possano beneficiare, una volta e per tutte, del mantello dell'anonimato.

Questo aspetto non è stato debitamente approfondito nel dibattito scientifico italiano. In questa sede si tenterà di farlo attraverso una lettura comparatistica del fenomeno, attraverso - in dettaglio - l'osservazione del discorso scientifico e dei moti di riforma in atto nell'esperienza giuridica statunitense.

5. Il modello statunitense di contrasto al *cyberbullismo*

Così come si è osservato per il contesto italiano, anche negli Stati Uniti d'America la risposta al *cyberbullismo* è stata nel senso di delegare alle scuole (e alle famiglie) numerosi compiti di prevenzione del fenomeno.

Non esiste, al momento, una legislazione federale in materia, ma molti degli Stati federati hanno regolato il fenomeno. Si tratta di normative non pienamente coincidenti, ma che condividono gli stessi principi ispiratori.

Nella stragrande maggioranza dei casi, la responsabilità è stata delegata agli *school board*¹⁷. Praticamente la totalità delle discipline statali richiede ai *school district* di adottare e di rendere effettive *policy* finalizzate alla repressione del fenomeno¹⁸, e in molti casi queste si applicano

¹⁷ Cfr. PERRY, *Civil Liability for Cyberbullying*, in *UC Irvine L.R.*, 2020, p. 1219 ss., spec. p. 1223 ss. Per ulteriori approfondimenti, v. GOODNO, *How Public Schools Can Constitutionally Halt Cyberbullying: A Model Cyberbullying Policy That Considers First Amendment, Due Process, and Fourth Amendment Challenges*, in *Wake Forest L. Rev.*, 2011, p. 641 ss.

¹⁸ Si vedano *Ala. Code* §§ 16-28b-1 To 16-28b-9 (2018); *Alaska Stat.* § 14.33.200 (2006); *Ariz. Rev. Stat. Ann.* § 15-341(36) (2019); *Ark. Code Ann.* § 6-18-514(d)-(f) (2019); *Cal. Educ. Code* § 48900.4 (2003); *Colo. Rev. Stat.* § 22-32-109.1 (2019); *Conn. Gen. Stat.* § 10-222d(b)-(c) (2018); *Del. Code Ann.* Tit. 14, § 4164(a)-(b) (2017); *Fla. Stat.* § 1006.147(2), (4) (2019); *Ga. Code Ann.* § 20-2-751.4(b) (2016); *Haw. Code R.* § 8-19-6 (*Lexisnexis*

espressamente al *cyberbullismo*¹⁹. Solo di rado l'opzione legislativa è stata nel senso di sanzionare penalmente le condotte illecite²⁰, le quali si applicano però a casi particolarmente gravi, come ad esempio il *cyberstalking*.

La ritrosia a rendere queste condotte penalmente rilevanti è spiegata da due concorrenti fattori: da un lato, la considerazione del diritto penale come *extrema ratio*²¹; dall'altro, le frizioni costituzionali che potrebbero ricrearsi nella patria del *free speech*²². Sicché si comprende

2009); *Idaho Code* § 33-1631 (2019); 105 *Ill. Comp. Stat.* 5 / 27-23.7 (2017); *Ind. Code* § 20-33-8-13.5(a) (2018); *Iowa Code* § 280.28(3) (2007); *Kan. Stat. Ann.* § 72-6147(b)-(c) (2013); *Ky. Rev. Stat. Ann.* § 158.148(5) (West 2016); *La. Stat. Ann.* § 17:416.13(a)-(b) (2017); *Me. Rev. Stat. Ann.* Tit. 20-A, § 1001(15) (2019); *Md. Code Ann., Educ.* § 7-424.1(b)(1)-(2) (West 2018); *Mass. Gen. Laws* Ch. 71, § 37o(b), (d)(1)-(2) (2014); *Mich. Comp. Laws* § 380.1310b(1) (2017); *Minn. Stat.* § 121a.031 (2015); *Miss. Code Ann.* § 37-11-67(2) (2017); *Mo. Rev. Stat.* § 160.775(1) (2016); *Mont. Code Ann.* § 20-5-209 (2015); *Neb. Rev. Stat.* § 79-2,137(3) (2008); *Nev. Rev. Stat.* § 388.133 (2019); *N.H. Rev. Stat. Ann.* § 193-F:4(ii) (2010); *N.J. Stat. Ann.* § 18a:37-15(a), (b) (West 2012); *N.M. Code R.* § 6.12.7.6 (2019); *N.Y. Educ. Law* § 13 (Mckinney 2013); *N.C. Gen. Stat.* § 115c-407.15(b), (d) (2009); *N.D. Cent. Code* § 15.1-19-18 (2019); *Ohio Rev. Code Ann.* § 3313.666(b) (West 2012); *Okla. Stat. Tit. 70, § 24-100.4(A)* (2016); *Or. Rev. Stat.* § 339.356(1) (2012); 24 *Pa. Cons. Stat.* § 13-1303.1-A(A) (2008); 16 *R.I. Gen. Laws* § 16-21-34 (2011) (*Imposing The Duty On The State Department Of Education*); *S.C. Code Ann.* § 59-63-140(a), (b) (2006); *S.D. Codified Laws* § 13-32-14 (2012); *Tenn. Code Ann.* § 49-6-4503(a) (2019); *Tex. Educ. Code Ann.* § 37.001(a)(7) (West 2019); *Utah Code Ann.* § 53g-9-605(1)-(3) (Lexisnexis 2019); *Vt. Stat. Ann.* Tit. 16, § 165(a)(8) (2019); *Va. Code Ann.* §§ 22.1-279.6(d), 22.1-291.4(a) (2019); *Wash. Rev. Code* § 28a.600.477(1)(a) (2018); *W. Va. Code* § 18-2c-3(a)-(b) (2011); *Wis. Stat.* § 118.46 (2019); *Wyo. Stat. Ann.* § 21-4-314(a) (2009).

¹⁹ Cfr. *Ark. Code Ann.* § 6-18-514(b)(2) (2019); *Conn. Gen. Stat.* § 10-222d(a)(2) (2018); *Fla. Stat.* § 1006.147(3)(a) (2019); *Ga. Code Ann.* § 20-2-751.4(a) (2016); 105 *Ill. Comp. Stat.* 5 / 27-23.7(b) (2017); *Iowa Code* § 280.28(2)(b) (2007); *Kan. Stat. Ann.* § 72-6147(a)(2) (2013); *La. Stat. Ann.* § 17:416.13(c)(1)(b) (2017); *Mass. Gen. Laws* Ch. 71, § 37o(a) (2014); *Mich. Comp. Laws* § 380.1310b(10)(b)-(c) (2017); *Minn. Stat.* § 121a.031(a)(2)-(3) (2015); *Miss. Code Ann.* § 37-11-67(1) (2017); *Mo. Rev. Stat.* § 160.775(2) (2016); *Mont. Code Ann.* § 20-5-208(1) (2015); *Neb. Rev. Stat.* § 79-2,137(2) (2008); *Nev. Rev. Stat.* § 388.133(1) (2019); *N.H. Rev. Stat. Ann.* § 193-F:4(ii) (2010); *N.J. Stat. Ann.* § 18a:37-15.1(b) (West 2012); *N.M. Code R.* § 6.12.7.7(a)-(b) (2019); *N.Y. Educ. Law* § 11(7)-(8) (Mckinney 2013); *N.C. Gen. Stat.* § 115c-407.15(a) (2009); *Ohio Rev. Code Ann.* § 3313.666(a)(2)(a) (West 2012); *Okla. Stat. Tit. 70, § 24-100.4(a)(1)* (2016); *Or. Rev. Stat.* § 339.356(2)(a) (2012); 24 *Pa. Cons. Stat.* § 13-1303.1-a(e) (2008); 16 *R.I. Gen. Laws* § 16-21-33(a)(1) (2011); *Tenn. Code Ann.* § 49-6-4503 (a) (2019); *Utah Code Ann.* § 53g-9-605(3)(a)-(b) (Lexisnexis 2019); *Vt. Stat. Ann.* Tit. 16, § 11(a)(32) (2019); *Va. Code Ann.* § 22.1-279.6(a) (2019); *Wash. Rev. Code* § 28a.600.477(5)(b)(ii) (2018).

²⁰ *Ala. Code* § 13A-11-8(b) (2019); *Fla. Stat.* § 1006.147(4)(h)(i) (2019); *Idaho Code* § 18-917A(2) (2015); *La. Stat. Ann.* § 14:40.7 (2019); *N.Y. Penal Law* § 240.30 (Mckinney 2019); *N.C. Gen. Stat.* § 14-458.1 (2012), in parte dichiarata incostituzionale in *State v. Bishop*, 787 S.E.2d 814, 822 (N.C. 2016).

²¹ Sul punto, PERRY, *Civil Liability*, cit., p. 1224 e la bibliografia ivi citata.

²² Cfr., ad esempio, *State v. Bishop*, 787 S.E.2d 814, 822 (N.C. 2016), in cui i giudici hanno

agevolmente perché la proposta di introdurre una disciplina federale sulla repressione penale del *cyberbullismo* non abbia avuto seguito²³.

La terza possibile via di contrasto al *cyberbullismo*, che si pone in una posizione mediana tra il diritto penale e le procedure interne alle istituzioni scolastiche, è rappresentata dalla responsabilità civile.

6. (Segue) *Tort Law* come argine al *cyberbullismo*?

Questa può essere un poderoso strumento in grado di orientare le condotte dei singoli, e – in ultima analisi – prevenire la commissione di illeciti.

Tuttavia, il ruolo della responsabilità da fatto illecito è stato grandemente sottostimato anche negli Stati Uniti. Pochissime sono state le controversie di *tort law* proposte per ottenere un risarcimento conseguente ad atti di *cyberbullismo*.

Una vera e propria manciata²⁴. Onde comprendere meglio le ragioni di questa scarsità, si prenda, ad esempio, il caso *Finkel v. Dauber*²⁵.

Alcuni adolescenti newyorchesi avevano pubblicato su un gruppo *Facebook* delle notizie false sul conto di una loro compagna di scuola. In particolare, questi post affermavano che la ragazza avesse contratto il virus dell'HIV a seguito di rapporti sessuali con un animale ed altre considerazioni di questo tenore, e che, conseguentemente, «[she] morfed into evil».

I giudici hanno tagliato corto nel rigettare la domanda attrice: «[New York Law does not] recognize cyberbullying or Internet bullying as a cognizable tort action»²⁶.

dichiarato l'incostituzionalità delle sanzioni penali concernenti la pubblicazione online di informazioni personali, private o sessuali riguardanti il minore; e si veda pure la più risalente *People v. Dietze*, 549 N.E.2d 1166, 1168 (N.Y. 1989).

²³ Alcuni legislatori statali e alcuni giuristi avevano sollecitato il Congresso a tal proposito in seguito al suicidio di una minorenne vittima di *cyberbullismo*, Megan Meier: *Megan Meier Cyberbullying Prevention Act*, H.R. 1966, 111th Cong. § 3 (2009), <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr1966ih/pdf/BILLS-111hr1966ih.pdf>. Per approfondimenti, GRANT, *Mean Girls and Boys: The Intersection of Cyberbullying and Privacy Law and Its Social-Political Implications*, *How. L.J.*, 2012, p. 169 ss., spec. p. 201.

²⁴ *Draker v. Schreiber*, 271 S.W.3d 318 (Tex. App. 2008); *D.C. v. Harvard-Westlake Sch.*, 98 Cal. Rptr. 3d 300 (Ct. App. 2009); *D.C. v. R.R.*, 106 Cal. Rptr. 3d 399 (Ct. App. 2010); *Finkel v. Dauber*, 906 N.Y.S.2d 697 (Sup. Ct. 2010); *Caplin v. Harvard-Westlake Sch.*, No. BC 332406, 2011 WL 10653443 (Cal. Super. Ct. Nov. 1, 2011).

²⁵ *Finkel*, 906 N.Y.S.2d 697.

²⁶ *Ivi*, 703.

La statuizione della Corte newyorchese ben esemplifica la mentalità statunitense votata al sistema della tipicità della responsabilità civile.

I giudici statunitensi hanno manifestato una sostanziale ritrosia a sussumere le condotte di *cyberbullismo* nei *tort* esistenti, quali ad esempio la *Defamation*, *l'Intentional Infliction of Emotional Distress*, e il *Prima Facie Tort* (quest'ultimo avversato dalla giurisprudenza nella misura in cui introdurrebbe una specie di clausola generale, facendo diventare il sistema dell'illecito statunitense "atipico")²⁷.

D'altronde, se si eccettua il caso della provincia canadese della Nuova Scozia²⁸, nessuno Stato nordamericano ha mai introdotto uno specifico *tort* per *cyberbullismo*.

Lo scarso successo della *law* dei *torts* come strumento di contrasto deriva poi anche dall'assenza, nell'esperienza giuridica qui indagata, di una previsione omologa al nostro art. 2048 c.c.: il *common law*, statunitense in questo caso, non impone una generalizzata *vicarious liability* in capo ai genitori per gli illeciti commessi dai figli minori²⁹. Per di più, il minore sotto una certa soglia di età non è considerato responsabile per i danni cagionati³⁰.

Come si intuisce, la combinazione dell'assenza di una generalizzata responsabilità dei genitori con l'esonazione, a talune condizioni, della responsabilità dei minori crea, in alcuni casi, dei veri e propri vuoti di tutela.

In buona sostanza, il danno resta lì dove cade. Considerazione questa che vale vieppiù ove si analizzi il regime di (ir-)responsabilità degli ISP su suolo statunitense.

Con riferimento agli operatori della rete, oltre ad ostacoli di natura giuridica, il danneggiato incontra pure delle significative barriere di carattere tecnico.

E tutto ciò deve essere adeguatamente considerato se si vuole comprendere in maniera esauriente il fenomeno.

²⁷ Per approfondimenti in materia, cfr. BINDER, *A Tort Perspective on Cyberbullying*, in *Chapman L. Rev.*, 2016, p. 359 ss., spec. p. 366 ss. e PERRY, *Civil Liability*, cit., p. 1226 ss.

²⁸ V. *Cyber-Safety Act*, S.N.S. 2013, c. 2, §21 (Can.). La menzionata disciplina è stata dichiarata incostituzionale (*Crouch v. Snell*, 2015 NSSC 340 (Can. N.S.)). È stata poi reintrodotta nel 2017 con *l'Intimate Images and Cyber-Protection Act*, S.N.S. 2017, c. 7, §6(3) Can.

²⁹ Cfr. PERRY, *op. cit.*, p. 1235 e la casistica citata a nota 139.

³⁰ *Ivi*, p. 1231.

7. (Segue) La section 230 del *Communication Decency Act...*

Si è detto come un meccanismo di amplificazione del *cyberbullismo* sia la possibilità per il bullo di agire sotto il velo dell'anonimato.

Di conseguenza, ove il danneggiato volesse agire contro il danneggiante dovrebbe preliminarmente squarciare tale velo, il che può tradursi talvolta in una difficoltà insormontabile.

L'attore dovrebbe, infatti, individuare anzitutto l'indirizzo IP da cui è stato compiuto l'atto; collegare l'IP a un ISP e richiedere le informazioni circa l'utilizzatore associato ad un determinato IP.

Le Corti statunitensi regolarmente emettono ordini per disvelare l'identità degli utenti delle piattaforme quando vi sono prove sufficienti per ritenere sussistente una *cause of action* contro un anonimo: i giudici legittimano la vittima a richiedere una *John Doe subpoena*, con la quale viene ordinato a una parte terza di divulgare le informazioni su un determinato utente³¹.

Questo, nella migliore delle ipotesi, può condurre all'individuazione dell'identità del danneggiante.

Tuttavia, non sempre si riesce: servendosi di semplici strumenti, quali i Tor, oppure connettendosi da *hotspot* pubblici, il danneggiante può sottrarsi ai meccanismi di individuazione descritti. Sicché è lecito chiedersi su chi debba ricadere il rischio della mancata identificazione dell'autore dell'illecito.

Si tratta, in altri termini, di individuare il soggetto meglio equipaggiato ad amministrare tale rischio. Lo si capisce intuitivamente: è il gestore del sito, più che il danneggiato, ad essere in condizione di prevenire che l'autore materiale dell'illecito rimanga non identificato.

Ciononostante, la soluzione giuridica *made in U.S.A.* è agli antipodi di questa conclusione: l'attuale quadro giuridico statunitense è chiarissimo sul fatto che la responsabilità non può ricadere sugli ISP, i quali godono di una sostanzialmente illimitata irresponsabilità.

Vale la pena di brevemente ricostruire l'evoluzione normativa che ha condotto ad una così radicale esclusione della responsabilità degli operatori della rete.

Nel caso *Cubby, Inc. v. CompuServe Inc.*³², i giudici avevano stabilito che la CompuServe, un operatore che forniva l'accesso agli utenti

³¹ GLEICHER, *John Doe Subpoenas: Toward a Consistent Legal Standard*, in *Yale L.J.*, 2008, p. 320 ss., spec. p. 325.

³² *Cubby, Inc. v. CompuServe Inc.*, 776 F. Supp. 135 (S.D.N.Y. 1991).

ad una *newsletter*, della quale però non verificava il contenuto, era da qualificarsi come mero distributore e dunque non poteva essere considerato responsabile per le affermazioni false e calunniose fatte per il tramite dei servizi da questa prestati.

Per converso, in *Stratton Oakmont v. Prodigy*³³, la Corte ha ritenuto responsabile la Prodigy qualificandola come creatrice di contenuti (*publisher*) in quanto esercitava una forma di controllo editoriale su quanto pubblicato dagli utenti.

La lettura combinata di *Cubby* e *Prodigy* aveva prodotto degli incentivi distorti: sostanzialmente, aveva spinto gli ISP a non moderare i contenuti in modo tale da potersi sottrarre da ogni forma di responsabilità³⁴.

La pressione esercitata dall'industria di Internet conduceva quindi il Congresso ad approvare l'arcinota *section 230* del *Communication Decency Act*³⁵, secondo la quale i fornitori di servizi online non devono esser considerati in nessun caso responsabili per i contenuti creati e pubblicati dai loro utenti.

In particolare, in *Zeran v. America Online Inc.*³⁶, i giudici hanno chiarito il significato dell'esenzione di responsabilità, ritenendo che questa abbia anche copertura costituzionale³⁷. Si legge nella sentenza che la *section 230* «creates a federal immunity to any cause of action that would make service providers liable for information originating with a third-party user of the service»³⁸. La Corte ha poi spiegato che imporre una responsabilità per il solo fatto che la piattaforma fosse a conoscenza dei contenuti illeciti sarebbe contrario alla *ratio* ispiratrice della sezione in commento, ossia la promozione della libertà di parola e l'idea secondo cui la rete dovrebbe autoregolarsi.

In pratica, ad oggi gli operatori della rete, entro i confini degli Stati Uniti, godono di uno schermo protettivo da qualsiasi forma di responsabilità.

³³ *Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Servs. Co.*, No. 31063/94, 1995 WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. May 24, 1995).

³⁴ Una dinamica simile parrebbe delinearsi a seguito di alcuni pronunciamenti della Corte di cassazione italiana, la quale ha adottato la distinzione tra *hosting provider* attivo e passivo: in materia, cfr. le condivisibili conclusioni cui giunge TORMEN, *La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell'hosting provider*, cit., p. 1048.

³⁵ *Sect. 230, Communication Decency Act of 1996*, Publ. No. 104-104, 110 Stat. 133, 137.

³⁶ *Zeran v. Am. Online, Inc.*, 129 F.3d 327.

³⁷ V. l'editoriale *Section 230 as First Amendment Rule*, in *Harv. L. Rev.*, 2018, p. 2027 ss.

³⁸ *Zeran v. Am. Online Inc.*, 330.

8. (Segue) ... e le sue prospettive di riforma: dialogo con la dottrina statunitense

E però, negli ultimi tempi, in particolare a seguito degli eventi di *Capitol Hill*³⁹, si è iniziato a discutere in termini maggiormente concreti di una riforma dell'immunità degli ISP.

I senatori Warner, Hirono e Klobuchar hanno presentato l'8 febbraio 2021 un *bill*, denominato *SAFE TECH Act*⁴⁰, con il proposito espresso di ridurre significativamente l'ampiezza della esclusione di responsabilità.

In questo quadro di riforme, ben si inseriscono alcune proposte dottrinali volte a ripensare il ruolo dei *virtual supervisor* nel contesto del fenomeno del *cyberbullismo*.

Alcuni vorrebbero introdurre una procedura di *notice and takedown*, modellata sul *Digital Millennium Copyright Act* (e, nei fatti, analoga alla soluzione della *Legge Ferrara*, che al DMCA è ispirata)⁴¹. Tale via, però, riesce a rispondere solo parzialmente alle esigenze di prevenzione del fenomeno, come si è avuto modo di argomentare durante l'analisi del modello italiano.

Altri autori hanno proposto l'estensione dei *torts* esistenti (nella specie, *defamation*, *intentional infliction of emotional distress*, e il *prima facie tort*) alle ipotesi di *cyberbullismo*⁴². Questa impostazione non convince: si è già visto come le Corti siano state riluttanti ad estendere l'ambito applicativo delle fattispecie di *torts*, in ossequio all'idea secondo cui questa disciplina deve caratterizzarsi per la tipicità degli illeciti.

³⁹ Ci si riferisce all'assalto da parte di alcuni facinorosi (sostenitori del Presidente uscente Trump, e seguaci della teoria del complotto denominata *QAnon*) al Congresso statunitense avvenuto il 6 gennaio 2021 e finalizzato ad evitare che il congresso proclamasse il neo-eletto Biden Presidente degli Stati Uniti: v. *Today's Rampage at the Capitol, as It Happened*, in *New York Times*, 6 gennaio 2021, consultabile in <https://www.nytimes.com/live/2021/01/06/us/washington-dc-protests>. Tanto nel momento di escogitazione dell'assalto, quanto successivamente alla sua realizzazione, le piattaforme *social* hanno svolto un ruolo centrale (dapprima agevolando, nei fatti, il contatto tra gli aderenti alle teorie complottiste; dipoi, cercando di rimediare il danno, giungendo a sospendere gli account del Presidente uscente, Trump). Tali circostanze hanno rinfocolato il dibattito circa l'opportunità di una revisione della disciplina degli operatori della rete, ivi ricompresa la questione della *section 230*.

⁴⁰ *Bill on Safeguarding Against Fraud, Exploitation, Threats, Extremism and Consumer Harms (SAFE TECH) Act*, S. 299, 117th Cong. (2021), [https://www.congress.gov/bills/117th-congress/senate-bill/299](https://www.congress.gov/bills/117/congress/senate-bill/299).

⁴¹ Così POOLE, *Hey Girls, Did You Know? Slut-Shaming on the Internet Needs to Stop*, in *U.S.F. L. Rev.*, 2013, p. 221 ss., pp. 245-50, 260.

⁴² Cfr. BINDER, *A Tort Perspective on Cyberbullying*, cit., p. 366 ss.

Una soluzione maggiormente equilibrata sembrerebbe quella fornita da chi vorrebbe prevedere una forma di responsabilità sussidiaria delle piattaforme. Ferma restando la responsabilità esclusiva del danneggiante, l'ISP, secondo questa impostazione, sarebbe considerato responsabile tutte le volte in cui: a) non sia in grado di fornire le informazioni necessarie per individuare il soggetto che ha materialmente commesso l'illecito; b) e non provveda alla eliminazione del contenuto⁴³.

Quest'ultima proposta sarebbe in grado di conciliare gli interessi sottesi alla rete con quelli della collettività nel suo complesso. Peraltro, essendo una rivisitazione circostanziata della regolamentazione, consentirebbe pure di evitare una levata di scudi degli operatori della rete. Va tenuta in debita considerazione, difatti, la notevole pressione che questi sono in grado di esercitare sull'approvazione delle discipline che li riguardano da vicino. Esserne consapevoli aiuta, quindi, ad evitare di avanzare proposte eccessivamente ambiziose e, per questo, destinate al naufragio.

In definitiva, intervenire con l'introduzione di un *tort* da *cyberbulismo* che coinvolgesse anche i gestori dei siti internet costituirebbe uno strumento efficace per orientare i comportamenti di questi ultimi nel senso di dotarsi di strumenti di monitoraggio e di presidio tali da consentire il superamento dell'anonimato tutte le volte in cui ciò fosse richiesto.

In questo modo, e in altri termini, si adotterebbe un approccio soddisfacente anche da un punto di vista delle conseguenze negative del rischio "da anonimato", che verrebbe trasferito dal danneggiato all'ISP.

Insomma, il danno non resterebbe più lì dove è caduto.

9. Quali prospettive per l'Italia? Una riflessione *de lege ferenda*

La scelta di rivolgere lo sguardo comparatistico all'esperienza giuridica statunitense è stata dettata, principalmente, da una considerazione: tanto le iniziative legislative a livello di Unione europea, quanto quelle in ambito nazionale, nella regolamentazione del *cyberspazio* si sono generalmente sempre ispirate, e in certa misura continuano ad ispirarsi, ai modelli d'oltreoceano.

⁴³ Cfr. PERRY, *Civil Liability*, cit., p. 1270.

Si può affermare, quindi, come lo studio dell'esperienza analizzata in queste pagine apra un'intercapedine temporale che ci consente, in qualche modo, di guardare al futuro, a come "saremo": quali dibattiti dottrinali si accenderanno, quali saranno le possibili opzioni contemplate per dare risposta ai problemi scandagliati etc. Ovviamente, questo non significa che le futuribili soluzioni adottate in sede unionale e nazionale coincideranno con quelle statunitense, e men che meno che con queste debbano coincidere.

E, però, il rinnovato impegno dell'UE e dell'Italia e degli U.S.A. all'alleanza transatlantica, nella quale è centrale la regolamentazione del *cyberspazio* e centrali sono pure i propositi (di ambo le parti, pare) di raggiungere standard uniformi di protezione, spinge a guardare oltreoceano.

Fatta questa precisazione di carattere complessivo, possiamo ora tornare all'analisi microcomparatistica della responsabilità civile delle piattaforme nei casi di *cyberbullismo*.

Si è già avuto occasione di osservare come il problema principale posto dalla disciplina italiana in materia sia l'incapacità di fornire adeguata soddisfazione alle situazioni in cui l'autore della condotta illecita rimanga nell'anonimato.

Nel contesto italiano, così come nel contesto statunitense, in questi casi il danno rimane lì dove cade: la vittima non può essere ristorata in nessun modo rivalendosi sull'autore delle condotte lesive.

La stessa Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza del Parlamento italiano ha rilevato la criticità del quadro attuale della disciplina sul punto, auspicando una revisione della disciplina: nell'indagine conoscitiva dal titolo "*Bullismo e cyberbullismo*", la Commissione, nell'occuparsi della responsabilità civile delle piattaforme, ha segnalato come nel dibattito svoltosi in suo seno fosse emersa «la necessità di un ripensamento della legislazione vigente, finalizzato ad introdurre forme più stringenti di responsabilità anche per gli *internet provider* [tali da consentire] anche il superamento della "garanzia dell'anonimato" [*sic!*] sulla quale fanno affidamento molti degli autori di condotte illecite»⁴⁴.

⁴⁴ COMM. PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *Indagine conoscitiva - Bullismo e Cyberbullismo*, 2019, in http://www.senato.it/application/xmanager/projects/-leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/19P0286_IC_Cyberbullismo_REVFINALE.pdf, p. 60.

Ebbene, possiamo quindi concludere che la soluzione prospettata dalla dottrina statunitense, la quale vorrebbe ricreare una responsabilità degli operatori che non siano in grado di superare l'anonimato, risulta essere trasponibile anche nel quadro giuridico italiano *de lege ferenda*.

D'altronde, l'Italia si è già munita di una procedura di *notice and takedown* volta all'oscuramento, al blocco e alla rimozione dei contenuti illeciti, sicché l'unica modifica da apportare sarebbe nel senso di prevedere una forma di responsabilità in capo agli ISP tutte le volte in cui non siano capaci di fornire l'identità degli autori degli illeciti.

Traducendola nelle categorie ordinanti di diritto italiano, questo significherebbe prevedere una sorta di responsabilità per attività pericolosa, alla stregua dell'art. 2050 c.c.: l'operatore sarà tenuto a risarcire la vittima di *cyberbullismo* tutte le volte in cui non sarà in grado di "svelare" l'identità dell'autore dell'illecito, a meno che non dimostrerà di essersi dotato di tutti gli strumenti di monitoraggio necessari per prevenire il rischio della "garanzia da anonimato".

ABSTRACT

Il saggio affronta il tema della responsabilità civile da cyberbullismo in un'ottica comparatistica tra Italia e Stati Uniti. De lege lata, la tesi sostenuta è quella secondo cui l'attuale configurazione di entrambe le esperienze giuridiche risulta insoddisfacente dal momento che non è prevista alcuna forma di responsabilità in capo agli operatori della rete per illeciti di questo tipo. L'indagine comparativa condotta dimostra poi che lo stato dell'arte italiano dipenda in larga misura dalla grande influenza esercitata dalle regole statunitensi sul nostro quadro giuridico. De lege ferenda, e sempre attraverso una lettura dell'ordinamento statunitense e dei dibattiti emersi colà sul punto, viene sostenuta l'opportunità di introdurre in Italia una ipotesi tipizzata di responsabilità oggettiva in capo agli ISP onde evitare che il danno resti lì dove cade in quei casi in cui sia impossibile individuare l'identità del cyberbullo a causa dello schermo dell'anonimato.